

REGOLAMENTO

“Attività Operativa di Protezione Civile e Sociale” in sigla “A.O.P.C.S.”
Approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Organizzazione nella seduta del **11/02/2017**

PREMESSA

Articolo 1

In base a quanto previsto all’art. 2, punto 2 dello Statuto Sociale, l’Assemblea dei Soci emana il presente Regolamento Interno di esecuzione dello statuto.

Articolo 2

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi interni, così come i diritti e i doveri delle persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Organizzazione. Allo stesso modo, il presente regolamento individua ruoli e compiti del personale volontario, al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all’interno dello Statuto Sociale.

Articolo 3

Il regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto o da questo regolamento.

Anche in sede di presentazione all’Assemblea dei Soci, è possibile per questi ultimi proporre emendamenti o aggiunte. Gli emendamenti vengono votati all’interno dell’Assemblea dei Soci e vengono approvati con maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.

Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall’approvazione del regolamento stesso.

Il regolamento interno è una fonte subordinata allo Statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

Articolo 4

Il regolamento vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

ADERENTI

Articolo 5

Il numero dei soci volontari è illimitato. Possono essere ammesse all’Organizzazione, tutte le persone fisiche **maggioresenni** che mosse da spirito di solidarietà condividono la finalità dell’Organizzazione, che siano in possesso della maggiore età e in possesso dell’idoneità fisica funzionale all’espletamento dell’incarico assegnato. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

L’ammissione all’Organizzazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Comitato direttivo, l’eventuale diniego dovrà essere motivato.

Tutti i volontari hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Organizzazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è obbligatoria ed intrasmissibile.

Articolo 6

Gli aderenti hanno l’obbligo di versare la quota associativa e le delle eventuali quote periodiche, se previste, secondo l’importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo.

Il mancato versamento della quota annuale comporta l’esclusione del socio.

Ciascun socio ha diritto al voto e può rappresentare per delega al massimo un socio. Le deleghe vengono affidate all'inizio della riunione al socio che svolge la funzione di Presidente della riunione che provvedere a controfirmale.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Articolo 7

I Volontari si impegnano nelle loro possibilità a partecipare ai servizi ed alle attività dell'organizzazione con diligenza, lealtà, senso di responsabilità e collaborazione, mettendo a disposizione anche esperienze e professionalità individuali in modo da contribuire all'accrescimento del Gruppo. Il volontario partecipa con impegno e nei limiti delle possibilità alle attività formative e di addestramento che sono proposte e promosse dall'organizzazione.

I volontari non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge n. 266 del 1991 e nei limiti stabiliti dall'Organizzazione stessa ed i benefici di legge previsti dal DPR 194 del 2001.

I volontari che hanno in consegna l'equipaggiamento da indossare per le attività dall'organizzazione ne sono responsabili. Nel momento in cui cessa l'appartenenza dall'organizzazione, qualunque ne sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'equipaggiamento ed il materiale ricevuto in consegna.

Articolo 8

La qualità di volontario si perde per morte, recesso o esclusione. Il volontario potrà recedere dall'Organizzazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al consiglio che ne prenderà atto.

Articolo 9

Le infrazioni allo statuto o al presente Regolamento, da parte dei volontari, comportano le seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo verbale o scritto, attuato da parte del Consiglio direttivo:

- per comportamento non adeguato alle finalità del Gruppo;

b) esclusione dal Gruppo **è deliberata dall'assemblea**, su proposta del Consiglio direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona, **se vorrà presentarle**, con voto segreto:

- quando il comportamento sia contrario a quanto stabilito dallo statuto o dal Regolamento del Gruppo e alle finalità del Gruppo;

- quando senza giustificato motivo, il volontario non adempia agli obblighi assunti verso l'organizzazione;

- quando vi sia comportamento pericoloso ed irresponsabile per sé e/o per gli altri.

- quando compia fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato;

La notifica di esclusione dal Gruppo deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata, postale o a mano.

Nel corso di addestramenti, esercitazioni ed operatività effettiva, i responsabili che si trovano al comando delle unità operative possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto.

Gli stessi possono, inoltre, sancire l'allontanamento del Volontario dal luogo delle operazioni per effettiva e comprovata motivazione e, in questo caso, deve essere redatto rapporto disciplinare scritto al Consiglio del Gruppo.

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 10

Gli organi dell'organizzazione sono l'assemblea degli aderenti, il comitato direttivo e il Presidente. Tutte le cariche sociali **sono ricoperte da soci** e assunte a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

Articolo 11

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Organizzazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno ogni semestre durante l'anno legale, dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Organizzazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione **scritta** almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Organizzazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo degli iscritti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Organizzazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Nei casi di voto segreto, l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Articolo 14

L'assemblea approva il rendiconto consuntivo e preventivo, determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione, approva il regolamento interno, delibera

sulla esclusione dei soci, elegge il Consiglio Direttivo, delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 15

Il consiglio direttivo deve essere sempre composto da un numero dispari di componenti, **che può variare da 3 a 11 componenti.**

All'interno del C.D. dell'Organizzazione sono istituite le seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.

Le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, possono essere ricoperte da una medesima persona soltanto nei casi in cui il consiglio sia costituito da tre persone.

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo.

Articolo 16

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario.

Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.

Delle riunioni Consiglio direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Articolo 17

Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio direttivo.

Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio **coopta** il Consigliere con il primo dei non eletti.

Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.

I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta mediante comunicazione raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax e posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente). Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 componenti.

Le decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Articolo 20

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Organizzazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 21

Il presidente è il rappresentante legale dell'Organizzazione ed ha il compito di ratificare le decisioni prese dal C. D., ha il dovere di mantenere l'unità del gruppo e attuare quei principi di solidarietà, che sono primi in una Società Democratica. Al Presidente sono affidate le mansioni in merito ai rapporti con altri Enti/Associazioni/Istituzioni. Gli è affidato il compito di controllo su le altre cariche ed è l'unico responsabile del loro andamento. Il presidente può essere riconfermato all'unanimità senza bisogno d'elezioni.

VICE PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Direttivo. Con delega del Presidente e solo in sua assenza assume gli stessi poteri.

SEGRETARIO

Articolo 23

Il segretario è nominato dal comitato direttivo, collabora in maniera diretta con il presidente, assolve compiti di gestione della segreteria, il riordino della documentazione in arrivo ed in partenza, redige i verbali d'assemblea degli aderenti del consiglio direttivo e ne cura l'archiviazione.

TESORIERE DEL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 24

Il tesoriere è nominato dal comitato direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- collabora alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

LE RISORSE ECONOMICHE

Indicazione delle Risorse Economiche

Articolo 25

A norma e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 266/1991, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale siciliana 22/1994 e dalle altre leggi in materia, l'associazione trarrà le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a.) contributi degli aderenti;
- b.) contributi di privati;
- c.) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d.) contributi di organismi internazionali;

e.) donazioni e lasciti testamentari ed eventuali loro rendite.

f.) rimborsi derivanti da convenzioni;

g.) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali nei limiti previsti dalle norme in vigore.

L'associazione impiegherà eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

BILANCIO

Articolo 26

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ADESIONE A ALTRI ENTI E CONVENZIONI/COLLABORAZIONI

Articolo 27

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e le altre leggi sul volontariato.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto dell'art.10 della Legge Regionale 22/1994 e delle altre leggi in materia.

L'associazione può assumere, nei limiti previsti dell'art.3 della L.266/91, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo, di esperti o consulenti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

SCIoglimento DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 28

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali ai Soci

NORME FINALI


Articolo 29

Per quanto non previsto dallo statuto e dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e del codice civile. In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.

Luogo _____,

Data _____

Il Segretario



Il Presidente

